



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 02/10/2018

FATTO

Il ricorrente afferma di aver sottoscritto, in data 29/07/2010, un contratto di mutuo e di aver contestualmente aderito ad una polizza assicurativa facoltativa che, in realtà, deve essere qualificata come obbligatoria in quanto a copertura del rischio di credito per gli eventi morte, invalidità permanente, inabilità totale al lavoro, perdita d'impiego e ricovero ospedaliero.

Pertanto, come già evidenziato in sede di reclamo, asserisce che l'adesione alla suddetta polizza assicurativa sia avvenuta in palese violazione della normativa prevista dal d.lgs. n. 206/2005 e, dunque, costituisca una "pratica commerciale scorretta". Afferma inoltre che i costi relativi alla copertura assicurativa, all'attività di mediazione e all'attività istruttoria devono essere obbligatoriamente inseriti nel calcolo del TEG e del TAEG, per cui il "tasso reale", come calcolato nella perizia econometrica di parte, risulta pari al 6,366% e non al 4,970%.

Alla luce di ciò, chiede il ricalcolo degli interessi al tasso minimo dei BOT dei dodici mesi antecedenti alla conclusione del contratto ovvero, se più favorevoli, al tasso minimo dei BOT vigenti durante il rapporto di credito, come previsto dall'art. 117, comma 7, del TUB; chiede altresì il risarcimento del danno, quantificato in € 5.000,00, "per la violazione degli obblighi di protezione, buona fede e correttezza professionale precontrattuale, nonché per la violazione delle norme del codice del consumo relative alle pratiche commerciali scorrette".



Costituitosi, l'intermediario eccepisce che il ricorrente ha riversato sull'Arbitro lo svolgimento di una attività di tipo consulenziale, chiedendo al Collegio di accertare la correttezza dei calcoli effettuati dalla banca, relativamente al TAEG indicato sul contratto di mutuo. Premesso ciò, afferma che l'art. 117 del TUB in caso di mancata o non corretta inclusione di costi nel TAEG indicato in contratto, non trova applicazione l'art. 117, bensì l'art. 125 *bis*, che determina la nullità delle relative clausole e l'applicazione del tasso legale sostitutivo, la cui disciplina tuttavia è specificamente circoscritta alla clientela consumatrice e ai contratti di cui all'art. 122, primo comma, del TUB, con esclusione, quindi, per quanto qui interessa, dei "finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro", nonché dei "finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili". Con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni, evidenzia che il ricorrente non ha prodotto alcun documento a supporto della propria pretesa.

DIRITTO

Preliminarmente, circa l'asserita consulenzialità della domanda attorea, il Collegio rileva che nel caso di specie la domanda appare specificatamente circostanziata ed è corredata da una documentazione tale da consentire al Collegio di giungere a proprie conclusioni a proposito di quanto affermato e richiesto dal ricorrente. (Cfr. Collegio di Bari, n. 8562 del 18/04/2018).

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la rilevanza dei costi relativi alla sottoscrizione di polizze assicurative collegate a un contratto di mutuo ai fini della corretta determinazione dell'ISC/TAEG. Il contratto oggetto del ricorso è un mutuo fondiario garantito da ipoteca, espressamente escluso dall'applicabilità della normativa sul credito ai consumatori; pertanto, nel caso di specie, non si applica il rimedio previsto dall'art. 124 TUB *pro tempore* vigente.

Con riferimento al disposto dell'art. 117, c. 7, TUB, espressamente richiamato dal ricorrente ai fini del ricalcolo del piano di ammortamento secondo il tasso nominale minimo dei BOT annuali, il Collegio rileva che non può invocarsi, per il tipo di contestazione in esame, la suddetta disposizione, che disciplina la diversa ipotesi dell'applicazione, in contratto, di tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati. Il c.d. ISC/TAEG, infatti, non è un tasso propriamente detto, ma rappresenta un mero indicatore di trasparenza volto a consentire al cliente di conoscere *ex ante* il costo effettivo del credito; pertanto, la sua erronea indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento quanto piuttosto una non corretta rappresentazione del costo complessivo, dalla quale potrebbero discendere unicamente conseguenze risarcitorie (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 3169/2017; Collegio di Roma, decisione n. 6048/2018; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2018).

Nel caso di specie, il ricorrente ha formulato un'istanza risarcitoria "per la violazione degli obblighi di protezione, buona fede e correttezza professionale precontrattuale, nonché per la violazione delle norme del codice del consumo relative alle pratiche commerciali scorrette". Tuttavia, non ha fornito alcuna prova in ordine al pregiudizio subito: in particolare, non ha dimostrato che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento.

Nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso (Cfr. Cass. civ., sez. I, 08-02-2012, n. 1781; Cass. civ., sez. III, 19-01-2007, n. 1183). Il credito risarcitorio può costituire giusta causa di uno spostamento patrimoniale solo quando l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro sia diretta ad eliminare le conseguenze del danno subito (Cfr. Coll. Bari, n. 7076/18). In linea con la consolidata



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

interpretazione dei Collegi territoriali, il Collegio ritiene che in mancanza di qualsivoglia prova del danno lamentato, la domanda di risarcimento non possa trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI